



U.O. Igiene Ambientale e Tutela degli Animali

Pistoia, 24/05/2016

Oggetto: Relazione conclusiva sul procedimento di elaborazione della Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 07/07/2015 è stata adottata la Variante di Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito denominato P.C.C.A.), redatta ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98 e ss.m. e i.;
- che preliminarmente all'adozione, come dato atto nella stessa D.C.C. n. 64/2015, erano stati acquisiti, come previsto dall'art. 5 comma 9 della L.R. 89/98 e ss.mm., i pareri ARPAT e ASL, sulla base ed in recepimento dei quali sono state apportate le necessarie modifiche alla proposta di Variante poi sottoposta al Consiglio Comunale per l'adozione;
- che la deliberazione di adozione, con i suoi allegati, è stata depositata per trenta giorni consecutivi, come previsto dall'art. 5 comma 1 della L.R. 89/98 e ss.mm., presso la Segreteria Generale del Comune, a partire dal 17/07/2015, affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne visione ;
- che il deposito della suddetta deliberazione è stato reso noto al pubblico ed ai soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e affissione di appositi manifesti;
- che con nota, prot. 64490 del 07/07/2015, la delibera in parola, corredata degli elaborati tecnici, è stata trasmessa alla Giunta Regionale, alla Provincia e ai comuni contermini, ai sensi dell'art .5, comma 1 della L.R.89/98 e ss. m. e i. , ;
- che entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito, ossia entro il 15/09/2015, era in facoltà di chiunque ne avesse interesse di presentare osservazioni alla variante di P.C.C.A adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art .5 comma 3 L.R.89/98 e s.m.;
- che entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 2 osservazioni, che si allegano alla presente relazione:
 - osservazione n. 1 (prot.n. 77758 del 02/09/2015)- Regione Toscana, Giunta Regionale;
 - osservazione n. 2 (prot. n. 79364 del 07/09/2015) - Associazione Residenti Centro Storico Pistoia;

Tutto quanto sopra premesso, la U.O. Igiene Ambientale ha provveduto a effettuare l'istruttoria relativa alle due osservazioni pervenute, da cui scaturiscono le seguenti controdeduzioni:

- **Osservazione n. 1** (prot. n. 77758 del 02/09/2015) presentata da Regione Toscana, Giunta Regionale:

Punto 1 : viene osservata la necessità di integrare la relazione tecnica di accompagnamento alla variante del PCCA con il piano di risanamento acustico approvato dall'amministrazione comunale con delibera di Consiglio comunale n. 173 del 25/10/04 specificando quali interventi del PCRA sono stati realizzati, quali sono in fase di realizzazione e i risultati ottenuti.

Osservazione accolta: la relazione tecnica illustrativa di accompagnamento alla Variante è stata integrata con i riferimenti al Piano di Risanamento acustico approvato con D.C.C. n. 173 del 25/10/2004, ed in particolare sono stati specificati, in apposita nuova tabella (tabella XVII), quali interventi del PCRA sono stati realizzati, quali sono attualmente in fase di realizzazione e i risultati ottenuti, con dati aggiornati anche rispetto alla data di adozione della variante.

Punto 2: viene evidenziato che per tutte le nuove situazioni di superamento dei limiti evidenziate dalle misure effettuate va riportato che l'amministrazione comunale provvederà ad integrare il PCRA”;

Osservazione accolta: è stato provveduto ad integrare la Relazione Tecnica illustrativa riportando l'indicazione che per tutte le nuove situazioni di superamento dei limiti evidenziate dalle misure recentemente effettuate, verrà provveduto all'adeguata integrazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico-PCRA- (modifiche apportate al par. 10.1.1 e par. 10.1.2). Riguardo alle situazioni acustiche rilevate nel par. 10.1.1 si evidenzia tuttavia che le stesse sono già state oggetto di valutazione nell'ambito del Piano Comunale di Risanamento acustico approvato con DCC 173/2004, che tuttavia, nella sua versione originaria, ha valutato prioritari, sulla base dei criteri previsti dalle vigenti normative, altri interventi di risanamento. Sono comunque in fase di programmazione importanti interventi (tra cui preme richiamare in primo luogo l'elaborazione del nuovo PUMS, nonché importanti interventi di riassetto viario come la realizzazione del prolungamento di via Salvo d'Acquisto), in grado di contribuire significativamente alla mitigazione delle suddette problematiche. In fase di aggiornamento del PCRA verrà provveduto necessariamente a rivalutare la situazione, sulla base dei nuovi dati acustici attualmente disponibili e eventualmente mediante adeguato approfondimento di indagine con misure di estensione temporale maggiore, e prendendo in considerazione gli interventi mitigatori ad oggi in fase di programmazione. Per quanto concerne la situazione di par. 10.1.2 (movida nel comparto Sala), si evidenzia come il Comune ha sì l'obbligo di integrare il piano di risanamento acustico, ma che gli interventi necessari per riportare i livelli sonori nei limiti di legge, specie in periodo notturno, oltretutto di non facile individuazione ed applicazione, richiamano anche responsabilità giuridiche di soggetti diversi. L'amministrazione, una volta valutato il livello di efficacia degli interventi finora messi in atto, provvederà ad individuare possibili ulteriori provvedimenti di competenza atti a mitigare le problematiche acustiche riscontrate, che vedano un coinvolgimento diretto e partecipato sia dei gestori che della popolazione esposta come unica possibilità per la soluzione del problema in modo sostenibile.

Punto 3: viene evidenziata la necessità di armonizzare, in accordo con il Comune di Piteglio, il tratto di confine interessato dalla S.P. n. 21 nei pressi della frazione di “Casamarconi”, allargando le Aree di III e II classe in modo da evitare il contatto dell'area di I classe con l'area di III classe del Comune di Piteglio.

Osservazione accolta: E' stato provveduto ad armonizzare la classificazione acustica con quella dell'adiacente Comune di Piteglio, allargando adeguatamente le aree di classe II e III in modo da evitare il contatto dell'area di classe I con l'area di Classe III del Comune di Piteglio. Ciò pur evidenziando che il Comune di Piteglio non ha, a suo tempo, provveduto a comunicare al Comune di Pistoia l'avvenuta approvazione del proprio Piano, come previsto dall'art. 5 della L. R 89/98, e dunque non è risultato possibile a questa Amministrazione segnalare allo stesso Comune il contatto di aree acustiche non contigue. Sarebbe infatti spettato al Comune di Piteglio adeguare la propria Classificazione acustica con quella del Comune di Pistoia, approvata precedentemente. Non risultando comunque problematico l'adeguamento richiesto, si è ugualmente provveduto come richiesto dalla Regione Toscana, al fine di risolvere la problematica.

- **Osservazione n. 2** (prot. 79364 del 07/09/2015) presentata dall'Associazione Residenti Centro Storico Pistoia

Punto 1: viene osservata, facendo riferimento al paragrafo 10.1.2 della Relazione Tecnica illustrativa della Variante, l'inesattezza della formulazione del testo, nella parte in cui si espongono i risultati delle misure effettuate dalla ASL nel centro storico. Viene evidenziato in particolare che le modalità del calcolo dei valori differenziali riportati sono errate, dal momento che il differenziale si valuta confrontando il valore rilevato nelle abitazioni con il rumore di fondo. Vengono inoltre riportate specifiche valutazioni e calcoli di natura tecnica, sulla base dei quali viene evidenziato che i differenziali in ambiente abitativo risulterebbero variabili tra un minimo di 25 dB e 35 dB, e non tra 5 e 16 dB.

Osservazione parzialmente accolta: la formulazione del testo del par. 10.1.2 della Relazione Tecnica Illustrativa è stata equivocata dai proponenti l'osservazione, dato che questi hanno inteso formalmente far osservare che il termine "differenziale" non è appropriato per indicare l'eccedenza dei valori rilevati rispetto al limite di legge in ambiente esterno (DM 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). E' tuttavia evidente dalla lettura del contenuto della relazione che l'estensore della stessa ha inteso usare il termine differenziale (in modo in effetti formalmente non corretto) per evidenziare in maniera sostanziale l'eccedenza e quindi la differenza tra valori ammessi dal PCCA in periodo notturno, e valori di Livello equivalente rilevato. Al fine di evitare equivoci sul piano formale (ma non sostanziale, dato che il superamento dei limiti è segnalato e non sottaciuto, e questo compete al PCCA), il testo della relazione nel punto indicato è stato pertanto rivisto, sostituendo il termine "differenziali" con "eccedenze" e provvedendo a riformulare tutto il paragrafo, ai fini di una maggiore comprensibilità e esattezza della valutazione.

Il testo aggiornato del capoverso contenente le inesattezze sopra richiamate risulta pertanto il seguente: *"Gli esiti delle misurazioni, considerato peraltro che le misure sono eseguite all'interno delle abitazioni a finestre aperte, evidenziano l'ampio superamento del limite assoluto di immissione notturno (pari a 55 dB(A)). I valori rilevati, infatti, risultano già ampiamente superiori al limite di legge, con eccedenze comprese tra un minimo di 5 dB ed un massimo di 16 dB. Poiché il limite assoluto di immissione deve essere confrontato con valori rilevati in esterno, l'eccedenza effettiva è dunque ancora superiore (come evidenziato dalla stessa ASL nella relazione tecnica relativa alle misure effettuate)."*

A partire da tale constatazione ogni altra considerazione sul PCCA appare superflua e fuori tema, dato che lo scenario di competenza, in questo caso e ogni qualvolta si accerta il superamento dei limiti assoluti previsti dal PCCA, passa al Piano di Risanamento acustico. In particolare, la puntuale valutazione dei valori differenziali esula dagli obiettivi del PCCA ma afferisce alla progettazione degli interventi di risanamento.

Punto 2: viene osservato che, sulla base dello scenario acustico rilevato nel centro storico, appaiono inadeguate le affermazioni e le informazioni fornite al paragrafo 9, circa gli interventi e le iniziative intraprese dall'Amministrazione per far fronte alla problematica. Viene in particolare evidenziato che a fronte dell'accertamento di un inquinamento acustico di entità rilevante come quello riscontrato, è necessario il ricorso a un Piano di Risanamento Acustico, e che nella Relazione Tecnica non viene menzionata la previsione né l'urgenza del ricorso a tale strumento.

Osservazione accolta: si rimanda alla controdeduzione all'osservazione della Regione Toscana, punto 2.

Punto 3: viene ritenuta immotivata, alla luce dello stato attuale, in assenza di previsione di modifiche urbanistiche peggiorative, l'elevazione di classe acustica (da III a IV) di Piazza Duomo, alzando così i limiti acustici di 5 dB. Ciò in virtù del fatto che il PCCA dovrebbe avere finalità di tutela dalla rumorosità della popolazione, e non tradursi in una mera fotografia della destinazione d'uso

del territorio di fatto esistente. Viene evidenziato che dall'approvazione iniziale del PCCA ad oggi, gli indicatori relativi all'area della piazza non sono mutati e che dunque le caratteristiche sono ancora quelle tipiche della classe III.

Osservazione respinta: il piano fu elaborato nel periodo 1999-2000 ed approvato nel 2001: in 15 anni la situazione dal punto di vista sia dell'uso della piazza, che del contesto urbano che la circonda, ha visto una notevole e positiva trasformazione sociale e culturale, senza eguali nei comuni confinanti, con una crescita esponenziale di attività socio-culturali che se da un lato qualificano la città, dall'altro comportano inevitabilmente un'incidenza sul piano acustico, specie in periodo notturno e in occasioni di spettacoli e manifestazioni ricreative sempre più frequenti e partecipate. Per quanto precede, e per l'inesistente beneficio ottenibile in termini di protezione della popolazione residente, dal momento che i ricettori prospicienti la piazza sono già posti in classe IV, non appare giustificabile il mantenimento della stessa in classe III, scelta che porta peraltro ad una eccessiva frammentazione (in contrasto al criterio previsto dalla DGRT 2/R 2014 e ss.mm. – Allegato 1, parte IV, punto 6). Difficilmente proponibili sono poi i paragoni con altri contesti urbani (altrettanti esempi di centri storici in classe IV possono essere proposti). Inoltre, tenuto conto dell'utilizzo della piazza per le numerose manifestazioni promosse dall'amministrazione, di cui tra l'altro, con la nomina a Capitale della Cultura 2017, si prevede un potenziale incremento, è stato ritenuto opportuno prevedere la classe IV anche per agevolare l'effettuazione delle stesse. Se infatti è corretta l'osservazione fatta, ovvero che le manifestazioni si avvalgono dell'istituto della deroga (e di fatti a tale istituto si ricorre per la loro autorizzazione) va tenuto conto che le nuove disposizioni regionali introdotte con DPGRT 2/R sopra richiamata limitano significativamente il numero di giorni anno autorizzabili in deroga, in funzione della classe acustica dell'area. La classe IV consente di autorizzare fino ad un massimo di 25 gg/anno in deroga, contro i 20 gg/anno per la classe III. La citata regolamentazione regionale garantisce comunque un impatto sostenibile per la popolazione residente, introducendo un limite massimo di giorni autorizzabili annui. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene pertanto di dover confermare la scelta di elevare la classe di appartenenza della piazza alla IV, scelta che, si ribadisce, non penalizza in alcun modo i residenti limitrofi, rimanendo validi per questi ultimi i limiti già vigenti.

Alla luce e coerentemente con quanto sopra esposto, sono state apportate le modifiche agli elaborati costituenti la Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica derivanti dall'accoglimento delle Osservazioni pervenute. E' stato inoltre provveduto ad aggiornare la Relazione Tecnica Illustrativa introducendo i riferimenti ad alcune varianti urbanistiche in corso di istruttoria.

Dato atto inoltre che la Variante prevede l'individuazione di specifiche "Aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto", in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. 89/98, e che è in corso di elaborazione, da parte della U.O. Igiene Ambientale, una proposta di nuova disciplina delle attività rumorose che sostituisca integralmente il suddetto Titolo XI del vigente Regolamento di Igiene (in recepimento delle disposizioni regionali recentemente approvate, con particolare riferimento alla DPGRT 8 gennaio 2014 e ss.mm.), comprensiva anche di specifiche disposizioni per la gestione delle aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, che necessita tuttavia, per la sua definitiva approvazione, del confronto con gli organi tecnici di riferimento (ARPAT e ASL), si ritiene di dover puntualizzare che, nelle more dell'aggiornamento del vigente Titolo XI del Regolamento di Igiene, per la regolamentazione sotto il profilo acustico delle Aree destinate a spettacoli temporanei e per il rilascio delle relative autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità vigenti, sono applicabili le disposizioni previste dal DPGRT 8 gennaio 2014 n. 2/R e ss.mm.

Rilevato che la Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica, come modificata per effetto delle osservazioni accolte, risulta coerente con tutti gli atti di governo del territorio vigenti;

Tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter procedere all'approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 89/98 e ss.mm., della Variante al Piano di Classificazione acustica del Comune di Pistoia, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa (revisione Maggio 2016);
- Appendici:
 - 1 - Tavole della Proposta di Variante al PCCA vigente (maggio 2016)
 - Inquadramento generale scala 1:25.000
 - Tavola 1 Quadro Nord scala 1:10.000
 - Tavola 2 Quadro Nord-Ovest scala 1:10.000
 - Tavola 3 Quadro Nord-Est scala 1:10.000
 - Tavola 4 Quadro Sud-Ovest scala 1:10.000
 - Tavola 5 Quadro Sud-Est scala 1:10.000
 - Tavola 6 Quadro Sud scala 1:10.000
 - Tavola 7 Ricettori sensibili scala 1:25.000
 - 2 – Misure acustiche eseguite nel territorio

Il responsabile del Procedimento

**Dirigente del Servizio Governo del Territorio,
Edilizia Privata e Ambiente**

Arca Elisa Spilato



Ilaria Baldi

Da: comune.pistoia@postacert.toscana.it
Inviato: mercoledì 2 settembre 2015 11:13
A: i.baldi@comune.pistoia.it
Oggetto: REGIONE TOSCANA DELIBERAZIONE / DELIBERA DELLA G.R. N. 830 DEL 25/08/2015. 830/2015 TRASMISSIONE AL COMUNE DI PISTOIA LEGGE REGIONALE L.R. 89/98 E S.M.I. ART. 5, COMMA 3: OSSERVAZIONE / OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PCCA PIAN
Allegati: 164287.PDF.P7M; DELIBERA_N-830_DEL_25-08-2015-ALLEGATO-1-PDF.PDF; DELIBERA_N-830_DEL_25-08-2015-PDF.PDF

Protocollo n. 77758 del 02/09/2015 Oggetto: REGIONE TOSCANA DELIBERAZIONE / DELIBERA DELLA G.R. N. 830 DEL 25/08/2015. 830/2015 TRASMISSIONE AL COMUNE DI PISTOIA LEGGE REGIONALE L.R. 89/98 E S.M.I. ART. 5, COMMA 3:
OSSERVAZIONE / OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO DI VARIANTE AL PCCA PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ADOTTATO DAL COMUNE DI PISTOIA, AI CRITERI E INDIRIZZI DI CUI AL DPGR 8 GENNAIO 2014, N. 2/R
Origine: ARRIVO Mittenti,REGIONE TOSCANA GIUNTA PER INTEROPERABILITA' DI PROTOCOLLO



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente e Energia"
Settore "Energia, tutela della qualità dell'aria e
dall'inquinamento elettromagnetico e acustico"

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Delibera della G.R. n. 830 del 25/08/2015. Trasmissione.

POSTACERT

Al Signor Sindaco
del Comune di Pistoia

e p.c. Al Responsabile del
Servizio Ecologia e controllo
del Settore Tutela Ambiente
Provincia di Pistoia

Con la presente si trasmette la Delibera della G.R. n. 830 del 25/08/2015 avente per oggetto "L.R. 89/98 e s.m.i. art. 5, comma 3: osservazioni sulla conformità del progetto di variante al Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune di Pistoia, ai criteri e indirizzi di cui al DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori

SI4/DG



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-08-2015 (punto N 8)

Delibera N 830 del 25-08-2015

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile CARLA CHIODINI
Estensore DANIELA GERMANI
Oggetto

L.R. n. 89/98 e s.m.i. art. 5, comma 3: osservazioni sulla conformità del progetto di variante al piano di classificazione acustica adottato dal comune di Pistoia, ai criteri e indirizzi di cui al DPGR 8 gennaio 2014, n. 2/R.

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
FEDERICA FRATONI MARCO REMASCHI MONICA BARNI

Assenti
STEFANO CIUOFFO CRISTINA GRIECO STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	Osservazioni sulla conformità

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge. 26/10/1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 01/12/1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Vista la L.R. 01/12/1998, n. 89, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", e successive modifiche e integrazioni;

Considerato l'art. 4, comma 1 della citata L.R. che recita "I Comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti allo stesso articolo 2, lett. a) e b), approvano, con la procedura prevista dall'art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore";

Considerati i seguenti commi dell'art. 5 della L.R. 89/98:

- comma 1 che recita "Il Comune, ai fini di cui all'art. 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta Regionale, alla Provincia ed ai Comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a)";
- comma 3 che recita "Entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta Regionale e la Provincia e chiunque altro possono presentare osservazioni";
- comma 4 che recita "... omissis ... il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute ed espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate";
- comma 7 che recita "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 10/01/2014, n. 2, recante "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)", in particolare l'articolo 19, comma 1 che recita "I piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi";

Considerato che il Comune di Pistoia ha approvato il Piano di classificazione acustica del proprio territorio comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 11/06/2001;

Visto il progetto di variante al piano di classificazione acustica del Comune di Pistoia adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 07/07/2015 e trasmesso con nota del 17/07/2015 prot. Regione AOOGR/161900/P.060.030;

Ritenuto di esprimersi sulla conformità del progetto di variante al piano ai criteri e indirizzi di cui al Capo II del Regolamento regionale 2/R/2014;

Considerato che il competente Settore della Direzione Generale delle Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, ha esaminato il progetto di cui trattasi esprimendo la proposta di osservazioni di cui all'allegato 1 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di inviare, al Comune di Pistoia e, per opportuna conoscenza, alla Provincia di Pistoia copia della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 89/98, le osservazioni al progetto di variante al piano di classificazione acustica adottato dal Comune di Pistoia con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 07/07/2015, sulla conformità ai criteri e indirizzi di cui al Capo II del Regolamento regionale n. 2/R/2014 e riportate nell'Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il provvedimento di approvazione del Comune di Pistoia contenga il riferimento puntuale alle suddette osservazioni e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 della L.R. n. 89/98;
3. di incaricare il competente dirigente della Direzione Generale delle Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici di inviare copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Pistoia e, per opportuna conoscenza alla Provincia di Pistoia, entro i termini previsti dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 89/98;
4. il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE
CARLA CHIODINI

IL DIRETTORE GENERALE
EDO BERNINI

**SETTORE "ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO"**

**Risultato di Funzione:
"Verifica Piani Comunali di Classificazione Acustica "**

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
COMUNE DI PISTOIA**

**Osservazioni sulla conformità del progetto di variante del piano ai criteri ed indirizzi di cui
al Capo II del D.P.G.R. 8 gennaio 2014, Regolamento n. 2/R.**

1. La relazione tecnica di accompagnamento alla variante del PCCA va integrata con il piano di risanamento acustico approvato dall'amministrazione comunale con delibera di Consiglio comunale n. 173 del 25/10/04, in particolare va aggiornata la Tabella XIII del paragrafo 10.1.2 e l'Appendice 2 "Schede rilevazioni fonometriche" specificando quali interventi del PCRA sono stati realizzati, quali sono in fase di realizzazione e i risultati ottenuti;
2. Per tutte le nuove situazioni di superamento dei limiti evidenziate dalle misure effettuate riportate nell'Appendice 2 "Schede di rilevazioni fonometriche" va riportato che l'amministrazione comunale provvederà ad integrare il PCRA;
3. Per il rispetto del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 89/98 va armonizzato, in accordo con con il Comune di Piteglio, il tratto di confine interessato dalla S.P. n. 21 nei pressi della frazione di "Casamarconi", allargando le Aree di III e II classe in modo da evitare il contatto dell'area di I classe con l'area di III classe del Comune di Piteglio.

Il Responsabile Operativo
Dott.ssa Daniela Germani

SPILOTADS

ASSOCIAZIONE RESIDENTI CENTRO STORICO PISTOIA
cf: 90055660477 - mail: pistoiaaicentro@gmail.com - pec: crcsp@pec.it - mob: 333 14 62 74 8


Comune di Pistoia



Ufficio Protocollo

Nr.0079364 Data 07/09/2015

Tit. 04-05-03 Arrivo



N° 37

all' U.O. Igiene Ambientale
Comune di Pistoia

Osservazioni alla Variante Comunale al Piano di Classificazione Acustica

1- Nella parte della "Variante al PCCA" del Comune di Pistoia, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.64 del 07/07/2015, in cui si fa riferimento all' inquinamento acustico nella zona del comparto "Sala e vie limitrofe", precisamente in fondo alla pagina 47, e poi nella seguente pagina 48 con la tabella XIV e la figura 10.1.2.1, vengono sintetizzati i risultati delle misure fonometriche fatte nelle notti dell' estate del 2013 all' interno delle abitazioni di vari residenti, e si afferma che:

"Le misure fatte nel centro storico nel periodo Giugno - Agosto 2013 hanno evidenziato gli effetti della cosiddetta movida. Le misure sono state effettuate presso le abitazioni di cittadini prospicienti i luoghi tipicamente interessati dal fenomeno in esame e riportate nella figura 10.1.2.1

In Tabella XIV sono sintetizzati gli esiti delle suddette misurazioni, ricordando che la zona è posta in classe IV con limite notturno di 55 dBA.

Gli esiti delle misurazioni evidenziano il superamento del limite notturno sia con tempo di riferimento ad 8 ore (pari a 55 dBA), sia se riferiti a 1 ora (pari a 65 dBA), con differenziali compresi tra un minimo di 5 dB ed un massimo di 16 dB,

L' affermazione sottolineata è inesatta in quanto la qualità del clima acustico della zona esaminata viene fatta derivare dal differenziale tra il limite notturno di 55dBA della classe IV e i valori sintetici riportati nella tabella XIV. Tale procedura valutativa non è corretta. Il limite di 55dBA previsto dalla normativa è riferibile a misure fatte in ambiente esterno occupato da persone (una resede, una terrazza, piuttosto che misure 'in facciata'), mentre le misure registrate dai tecnici dell' ASL 3 nel 2013 sono state eseguite tutte all' interno di ambienti abitativi, per l'intera notte, con le finestre aperte e microfono ad un metro di distanza come previsto dalle norme. In questa modalità allora le misure effettuate sono utili alla verifica del rispetto del criterio del limite differenziale, che va applicato quando il livello del rumore ambientale negli ambienti abitativi, di notte, a finestre aperte, supera 35dBA. Nel criterio del limite differenziale i valori rilevati nelle abitazioni vanno confrontati con il valore del rumore di fondo notturno che, dalle misure fatte, è ragionevole assumere nel nostro caso mediamente di 36dBA.

I superamenti dunque non sono valutabili tra 5dB e 16dB come viene affermato - che sono comunque sforamenti molto elevati - bensì si tratta di superamenti, in ambiente abitativo, che vanno da 25dB fino a 35dB di differenziale, come ricavabile facilmente anche da un esame diretto dei tracciati fonometrici allegati alla relazione del 2013, e che alleghiamo anche alla presente, valori ottenibili anche con l' utilizzo dell' indicatore L95, presente nelle tabelle della relazione redatta dai tecnici dell'ASL3 di Pistoia. Tali valori di sfornamento documentano un pesantissimo inquinamento acustico notturno nelle abitazioni della zona a cui si riferiscono, con valori che raggiungono la soglia di attenzione per i possibili rischi sanitari per le persone esposte, secondo i dati della conoscenza scientifica medica internazionale.

Si chiede la doverosa correzione di questi valori del differenziale per il clima di gravissimo inquinamento acustico presente nelle abitazioni della zona del comparto "Sala e vie limitrofe".

2- Come seconda osservazione, correlata al contenuto della precedente, si ritiene che sia assolutamente inadeguato, con un livello di inquinamento acustico notturno con valori di superamento dei limiti così esageratamente elevati, limitarsi a affermare semplicemente che:

“Gli esiti delle misurazioni evidenziano il superamento del limite notturnoil che ha indotto l'amministrazione ad intraprendere misure di possibile mitigazione degli impatti coinvolgendo i gestori delle attività che direttamente o indirettamente contribuiscono al fenomeno suddetto (si veda par. 9).”,

e che:

“Per le zone suddette è inoltre richiesta con notevole frequenza la possibilità di svolgere in deroga attività musicali che aggravano la situazione rendendola di ancor più difficile gestione e controllo.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei gestori dei locali, peraltro di non sempre facile attuazione, in considerazione della “globalità” del fenomeno, non appaiono un deterrente efficace;

il disturbo è in gran parte arrecato dagli avventori al di fuori dei locali (cui si somma il contributo della musica spesso emessa dai locali) in una situazione molto difficile da controllare sia da parte dei gestori ma anche da parte della polizia municipale e degli altri organi di controllo.”,

e poiché

“Gli strumenti maggiormente efficaci a contenere i fenomeni sopra descritti risultano costituiti da specifici regolamenti ad hoc elaborati mediante concertazione tra l'amministrazione e i soggetti interessati, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme circa l'effettuazione di attività musicali nei pubblici esercizi (valutazioni previsionali di impatto acustico) e il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose anche in deroga.”

allora

“E' stato ... sottoscritto, nel luglio 2014, a seguito di un lungo ed intenso percorso di concertazione tra Amministrazione Comunale, gestori dei locali e rappresentanti dei cittadini residenti, un “Codice di autoregolamentazione” dei pubblici esercizi del Comparto Sala, che prevede una serie di impegni volontari, da parte dei gestori dei locali, atti a ridurre gli impatti ambientali delle attività, con riferimento particolare anche all'aspetto acustico. Il Codice si fonda su un assunto di base: la corresponsabilità dei gestori dei locali e il fatto che essi debbano ritenersi un soggetto unitario, sotto tutti i profili presi in esame dal Codice, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati”

Si tratta dunque di un provvedimento solamente di carattere ‘politico-amministrativo’ che mostra l'orientamento dell'amministrazione a tentare qualche intervento di fronte ad una situazione “di disturbo” notturno, riconosciuta però di “difficile gestione e controllo”, ricorrendo a pratiche di concertazione, di richiesta di corresponsabilità e impegni “volontari” da parte dei gestori e di futuro aggiornamento dei regolamenti comunali.

Inoltre andrebbe riconosciuto che l'obiettivo di fare accettare ai gestori, con la sottoscrizione del Codice, il “ritenersi un soggetto unitario, sotto tutti i profili presi in esame dal Codice”, non ha avuto pieno successo perché alcuni gestori non vi hanno aderito, mantenendo la propria libertà di praticare orari di chiusura notturna molto più prolungati, in concorrenza agli altri esercizi.

Tuttavia, di fronte all'accertamento di un inquinamento acustico così grave, all'amministrazione è richiesto, dalle norme vigenti, il ricorso a procedure ben codificate, eseguite da tecnico competente, che vanno a produrre il così detto ‘piano di risanamento acustico’, che si sviluppa secondo interventi a vari livelli, convenientemente studiati, progettati, effettuati e verificati.

Nella variante al PCCA non viene menzionata né la previsione, né l'urgenza del ricorso, da parte dell'amministrazione, al ‘piano di risanamento acustico’ per la zona del centro storico.

Anche nel parere dell'ASL3 rilasciato su questa ‘Variante’ in data 13 febbraio 2015 (prot. n. 6827) - parere dovuto per legge - si evidenzia la “necessità e l'urgenza di porre in atto un piano di risanamento acustico, con interventi articolati e appropriati sulla base delle conoscenze ampiamente acquisite” e “soprattutto di concreta attuabilità”. Nello stesso documento viene ricordato anche che

“ad oggi questo ufficio non ha rilasciato alcun parere relativamente ad un piano organico di bonifica acustica”, come previsto dalla legge regionale.

A sostegno della necessità e obbligatorietà al ricorso allo strumento del piano di risanamento acustico si rimanda a quanto prescritto dagli artt. 8 e 8 bis della LR 89/1998 (aggiornata) e da l'art. 10, c.2 [Poteri sostitutivi].

Si ritiene pertanto che nella variante al PCCA, per quanto sopra detto, debba essere richiamata la necessità e l'urgenza di un piano di risanamento acustico, come richiesto dalla normativa vigente.

3- La terza osservazione riguarda il passaggio di Piazza del Duomo dalla classe III alla classe superiore IV.

Il PCCA è uno strumento previsto dalla legge il cui obiettivo è *“la tutela dell' ambiente e della popolazione dall' inquinamento acustico”* attraverso la suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, con limiti acustici, sia diurni che notturni, fissati con l'attribuzione alla zona di una *“classe acustica”*.

L'attribuzione della classe ad una zona di territorio, anche in sede di variante al PCCA, deve essere fatta secondo le indicazioni e prescrizioni normative.

Seguendo la cosiddetta metodologia *“automatica”* si devono usare e seguire algoritmi fissati che utilizzano precisi indicatori numerici, ricavati dai dati statistici di quella zona, atti a individuare le modalità delle caratteristiche indicate sulla prima riga della seguente tabella, con le quali viene assegnata la classe acustica alla zona in esame.

Classe	Traffico veicolare	Commercio e servizi	Industria e artigianato	Infrastrutture	Densità di popolazione	Corrispondenze
II	Traffico locale	Limitata presenza di attività commerciali	Assenza di attività industriali e artigianali	Assenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Bassa densità di popolazione	5 corrispondenze o compatibilità solo con media densità di popolazione
III	Traffico veicolare locale o di attraversamento	Presenza di attività commerciali e uffici	Limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali	Assenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Media densità di popolazione	Tutti i casi non ricadenti nelle classi II e IV
IV	Intenso traffico veicolare	Elevata presenza di attività commerciali e uffici	Presenza di attività artigianali, limitata presenza di piccole industrie	Presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali	Alta densità di popolazione	Almeno 3 corrispondenze o presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali

Successivamente si passa alla fase di *“verifica e ottimizzazione”* che prevede l'acquisizione dei dati acustici del territorio e il conseguente adeguamento della classificazione alle specificità locali.

Le linee guida ai piani di classificazione acustica avvertono in particolare che si deve tendere ad evitare che il PCCA, si risolva in *“una mera fotografia della destinazione d'uso del territorio di fatto esistente, piuttosto che essere finalizzati alla salvaguardia del territorio medesimo e della popolazione dall'inquinamento acustico”*.

E' cosa certa che dalla precedente assegnazione alla classe III di Piazza del Duomo (2001) ad oggi, gli indicatori relativi all'area della piazza non sono mutati e dunque anche le modalità che ne derivano sono ancora quelle tipiche delle III classe, come da tabella.

L'innalzamento di classe in sede di variante potrebbe trovare – secondo le norme- giustificazioni derivanti da nuovi usi o destinazioni urbanistiche della zona, o presenza di nuove infrastrutture realizzate dopo l'approvazione del PCCA o anche dalla presenza di piani di risanamento acustico non risolvibili in alcun modo, ma non, come è stato motivato nella variante, dal fatto che:

“è stato ritenuto opportuno elevare la classificazione acustica dell'area di Piazza del Duomo, coinvolta tra l'altro in numerose manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, portandola in classe IV, ed uniformandola pertanto al contesto circostante, tenuto conto del fatto che la classificazione in classe III non includeva alcun ricettore (tutti i ricettori residenziali che si affacciano sulla piazza sono già posti in classe IV).

“Ritenere opportuno” procedere a tale elevazione non è una motivazione **“tecnicamente”** giustificata secondo le norme, non essendo indicate eventuali significative variazioni intervenute dal precedente PCCA, né è rilevante il fatto che l’area sia **“coinvolta tra l’altro in numerose manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale”** in quanto per queste è evidente che si debba comunque ricorrere all’istituto della deroga acustica.

Quanto poi il ricorso alla considerazione che i recettori che si affacciano sulla piazza siano già posti in classe IV significa che non si tiene conto degli obiettivi primari del PCCA, cioè della tutela ambientale e del benessere acustico della popolazione, per esempio quella che transita o va a passeggiare nella piazza, esattamente come fosse un parco o una zona giardino lontana da vie di intenso traffico veicolare.

Del resto appare inspiegabile come non si sia pensato invece di abbassare la classe acustica in alcune zone del centro storico nella prospettiva della realizzazione di un città a misura di pedone, e con mobilità leggera e aree verdi: si pensi alle due piazzette che sono state di recente pedonalizzate, alla piazza dello Spirito Santo che lo sarà presto, e a tutte le vie e viuzze limitrofe come via del Presto o XXVII Aprile, fino al possibile ricongiungimento con l’area dell’ex Ceppo che giustamente è stata in questa variante lasciata in classe III con ottime motivazioni, che andrebbero fatte valere anche in altre aree del centro.

La classificazione acustica di molta parte del centro storico, andrebbe infatti rivista alla luce degli attuali indicatori statistici. Non ci sono più ad esempio imprese artigiane, la presenza di residenti è forse diminuita, in molta parte del centro c’è solo traffico locale (ZTL/ APU), è diminuita la quantità di uffici pubblici, e anche il numero di imprese commerciali non è certo aumentato essendo solo mutata la tipologia merceologica, avendo anche una densità non molto grande. Osservando la **“Tabella”** si capisce che alcune zone ricadrebbero sicuramente in classe III.

Nella vicina Lucca tutto il centro storico (che è pedonalizzato) è classificato in classe III, e in quella città la densità di popolazione, di attività artigianali e commerciali è superiore a quella del centro storico di Pistoia. A Pisa la piazza dei Miracoli è in classe II e gran parte della zona adiacente del centro storico (pedonalizzata) è in classe III e II. A Firenze sono in classe III Piazza della Signoria e vie limitrofe dal Lungarno degli Uffizi a Piazza del Duomo.

Si ritiene del tutto immotivata, alla luce dello stato attuale, in assenza di previsione di modifiche urbanistiche peggiorative, l’elevazione di classe acustica (da III a IV) di Piazza Duomo, alzando così i limiti acustici di ben 5 dB!


Pertanto si ritiene che debba essere mantenuta per Piazza Duomo la classe III attuale, anche nella prospettiva di voler attuare una revisione che estenda a gran parte del centro storico la classe III, a miglioramento e **“tutela dell’ambiente e della popolazione”**, secondo lo spirito delle normative italiane ed europee.

4- In attesa del parere di codesto ufficio su queste tre osservazioni, si chiede venia sulla prolissità di alcuni passaggi che non è dovuta all’intenzione di spiegare cose ovviamente note ai tecnici del settore, bensì a quella di rendere leggibile e comprensibile, per i cittadini interessati e per i consiglieri comunali, il contenuto e le ragioni delle nostre osservazioni.


Allegati n.5
(grafici delle rilevazioni fonometriche)

ASSOCIAZIONE RESIDENTI CENTRO STORICO PISTOIA
Il presidente: Andrea Sabatini

Ventavoli via del Giglio, in prossimità esercizio Bonadea




Buongiovanni Piero via del giglio 14, piano secondo




N.B. MISURE EFFETTUATE ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI

Balestrucci - Ferrari, piazzetta Sala via del Lastrone




File	23 agosto balestrucci.CMG						
Start	23/08/13 22.00.00.000						
End	24/08/13 06.00.00.000						
Channel	Type	Wght	Unit	Leq	Lmin	Lmax	L95
Solo 065298	Leq	A	dB	65,3	30,8	84,0	34,7

Via della Nave, 16 con affaccio sull'esercizio "La Fiaschetteria"



File	il ritrovo monitoraggio 1.cmg						
Inizio	19/07/13 22.00.00.000						
Fine	20/07/13 06.00.00.000						
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax	L95
la fiaschetteria	Leq	A	dB	69,9	38,1	87,9	40,2


Mazzei, via del Giglio con affaccio sulla Sala



File	mazzei.cmg						
Inizio	14/06/13 22.00.00.000						
Fine	15/06/13 00.11.01.000						
Canale	Tipo	Wgt	Unit	Leq	Lmin	Lmax	L95
mazzei	Leq	A	dB	67,4	55,6	80,4	61,9

$\Delta = 5,5 \text{ dB}$

Sig. Coppi, piazza Sala con affaccio (arretrato) sulla piazza



File	coppi_130802_220001.CMG						
Start	02/08/13 22.00.01.000						
End	03/08/13 06.00.01.000						
Channel	Type	Wght	Unit	Leq	Lmin	Lmax	L95
Can. 1	Leq	A	dB	59,6	32,1	81,6	34,3

N.B. MISURE SEGUITE ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI